



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI GARANZIA

LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE

Regolamento del Collegio di Garanzia della LAV

Art.1 Nomina e composizione.

Il Collegio di Garanzia, previsto all'articolo 15 dello Statuto, è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale tra i soci aventi diritto di voto e iscritti da almeno quattro anni. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. In occasione della riunione di insediamento i membri del Collegio eleggono al proprio interno un Presidente che può rimanere in carica per l'intero mandato o per una frazione di esso.

Art.2 Competenze

Il Collegio di Garanzia è chiamato a pronunciarsi dai soci, dal Consiglio Direttivo nazionale e dal Presidente dell'Associazione, attraverso segnalazione scritta nella quale dovrà essere indicata l'esposizione dettagliata dei fatti, in base a quanto sancito dallo Statuto e secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente Regolamento, sulle seguenti materie:

A) controversie relative all'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci; B) provvedimenti disciplinari interni all'Associazione;
C) pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili. I soci, il Congresso Nazionale e gli Organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio.

I membri del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale senza diritto di voto, ai Congressi e alle riunioni del Comitato Nazionale.

Art.3 Funzionamento

Il Collegio si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del suo Presidente almeno una volta ogni trimestre, salvo il caso in cui non vi siano argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente del Collegio, qualora ritenga sussistere una particolare urgenza, ovvero quando ne sia richiesto dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo nazionale, convoca il collegio in seduta straordinaria. Per l'insediamento del Collegio il Presidente dell'Associazione provvede alla prima convocazione accertandosi in quella occasione della disponibilità degli eletti ad accettare l'incarico e ad intervenire. Le sedute ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente del Collegio mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri del Collegio almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di particolare urgenza il Presidente può abbreviare il termine avendo cura di verificare preventivamente la disponibilità degli altri membri a partecipare alla riunione. In deroga alle suddette formalità il Collegio può decidere preventivamente il calendario delle sedute ordinarie nelle quali si dovrà riunire. In mancanza delle formalità suddette, il Collegio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono presenti tutti i membri che lo compongono. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri; le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età. Le decisioni vengono deliberate collegialmente, a maggioranza assoluta dei membri del Collegio di Garanzia. Delle riunioni del Collegio è redatto il verbale su apposito registro a cura del Presidente, sottoscritto dagli intervenuti e conservato presso la sede sociale. Il membro dissenziente ha diritto di far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza con l'impiego di mezzi di telecomunicazione previo accertamento dell'identità dei partecipanti,

permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di riunioni svolte mediante mezzi di telecomunicazione le decisioni dovranno essere ratificate al primo punto della riunione successiva e risultare dal verbale. Il Collegio si pronuncia su tutte le questioni di sua competenza con parere motivato dal quale risulti la decisione dell'organo e, nei procedimenti disciplinari, definisce l'eventuale sanzione. Le riunioni non sono pubbliche ed i membri del Collegio sono tenuti a mettere in atto tutti i comportamenti utili a garantire la necessaria riservatezza in merito ai dati e alle notizie di cui sono venuti a conoscenza, anche in osservanza delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali. I componenti del Collegio prestano la loro opera a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il membro del Collegio di Garanzia, nel periodo di tempo che intercorre fra l'eventuale propria ricandidatura al Collegio o della sua candidatura al Consiglio Direttivo nazionale, e l'elezione degli Organi stessi, non può partecipare all'eventuale processo decisionale riguardante altri soci candidati agli Organi dell'Associazione.

Art.4 Procedimento decisionale

Per ciascuno dei casi deferiti al Collegio dai soci e dagli Organi dell'Associazione, il Presidente avvia l'istruttoria con la nomina un relatore. Il relatore ha il compito di raccogliere la documentazione specifica, curare la necessaria istruttoria e redigere la relazione con la proposta di decisione sul caso, nel rispetto del contraddittorio. Qualora il Collegio sia chiamato a pronunciarsi su questioni disciplinari, devono essere convocati per essere sentiti il socio o i soci interessati. Il Collegio può altresì decidere di convocare e consultare persone informate sulle questioni da esaminare e acquisire la documentazione ritenuta necessaria.

I casi vengono esaminati nell'ordine in cui sono proposti al Collegio, fatta salva la necessità, accertata con decisione del Presidente, di anticipare la discussione di questioni di particolare rilevanza e urgenza per l'Associazione. Tutti i procedimenti verranno decisi entro quarantacinque giorni dall'avvio dell'istruttoria, salvo particolari deroghe decise dal Collegio, e saranno conclusi con l'emissione del provvedimento finale costituito da un parere scritto adeguatamente motivato e dalla definizione dell'eventuale sanzione disciplinare. Tali provvedimenti devono essere comunicati ai soci interessati e trasmessi al Consiglio Direttivo nazionale.

Art.5 Interpretazione

Il Collegio, nell'ambito delle competenze enunciate all'articolo 2 lettera A del presente Regolamento, esamina i casi che gli sono segnalati, fornendo la risoluzione della controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci, mediante un parere motivato. Oltre che nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, il Consiglio Direttivo nazionale può chiedere al Collegio di Garanzia di esprimere parere su altre materie inerenti il funzionamento dell'Associazione.

Art.6 Provvedimenti disciplinari

I membri del Collegio di Garanzia, chiamati a pronunciarsi sui provvedimenti disciplinari, nell'ambito delle competenze enunciate all'articolo 2 lettera B del presente Regolamento, decidono

quali arbitri, amichevoli compositori, nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti applicativi. Nell'ambito di tale competenza i provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati, nel rispetto del principio di gradualità e mediante atto motivato, sono:

1) L'ammonizione che viene adottata nei confronti di soci che abbiano commesso lievi mancanze nell'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti Applicativi, delle direttive degli Organi Istituzionali, senza che ciò abbia leso l'Associazione, arrecato danni patrimoniali o di immagine alla stessa, contrastato con i fini statuari.

2) La censura che viene adottata nei confronti di soci che abbiano commesso gravi mancanze nell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, o abbiano contravvenuto deliberatamente a direttive degli Organi Istituzionali, o abbiano tenuto comportamenti contrari all'etica, ai principi e alle finalità dell'Associazione. Viene adottata inoltre nel caso in cui le discussioni interne all'Associazione siano sfociate in comportamenti offensivi, abbiano coinvolto soggetti estranei alla questione di cui si discute, e anche nel caso in cui le discussioni interne siano state deliberatamente portate all'attenzione dei mass media.

La censura ha una durata di 6 mesi.

La censura è motivo di incandidabilità a qualsiasi carica o incarico LAV a qualsiasi livello per la durata del provvedimento.

Al provvedimento di censura può aggiungersi la formale richiesta di dimissioni da eventuali cariche dell'Associazione con divieto di candidatura a qualsiasi carica o incarico LAV a qualsiasi livello per i successivi 24 mesi dall'emissione del provvedimento.

3) La sospensione della carica associativa ricoperta viene adottata per le stesse violazioni previste per la censura, qualora le mancanze si siano ripetute o siano state aggravate da comportamenti in netto contrasto con le finalità statuarie e in tutti i casi per i quali abbiano comportato il rischio di danni patrimoniali e di immagine per l'Associazione. La sospensione dalla carica associativa ricoperta ha una durata massima di dodici mesi ed è motivo di incandidabilità a qualsiasi carica o incarico LAV a qualsiasi livello per la durata del provvedimento.

4) La sospensione della carica associativa per gravi attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo nazionale nell'attesa dell'eventuale espulsione deliberata dal Congresso Nazionale, è un provvedimento disciplinare a cui non si applica il principio della gradualità. Qualora un membro del Collegio di Garanzia sia coinvolto in prima persona nel procedimento disciplinare, la sua carica è temporaneamente sospesa e decidono gli altri membri del Collegio. Se gli altri due membri sono in disaccordo sul provvedimento da adottare, prevale il voto del Presidente del Collegio. Se è il Presidente stesso ad essere temporaneamente sospeso, e vi è disaccordo sul provvedimento da adottare, prevale il voto del membro con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

Art.7 Pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Applicativi.

Il Collegio di Garanzia, nell'ambito delle competenze enunciate all'articolo 2 lettera C del presente Regolamento, viene chiamato a pronunciarsi in tutti i casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Applicativi, mediante parere motivato.

Art.8 Dimissioni, decadenza e causa di incompatibilità

I membri del Collegio decadono anticipatamente dal mandato in caso di volontaria cessazione della qualità di socio o di dimissioni dal Collegio stesso, che vanno comunicate in forma scritta al Presidente del Collegio e al Consiglio Direttivo nazionale. Inoltre il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, manca a due riunioni del Collegio stesso, decade dalla carica. In caso di decadenza anticipata o dimissioni, il membro del Collegio decaduto o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti a tale Organo dal Congresso Nazionale. In mancanza di candidati non eletti e qualora venga meno la maggioranza dei membri originariamente eletti, il Collegio deve essere rinnovato con apposita elezione nel primo Congresso Nazionale utile. Vi è incompatibilità tra:

- cariche o incarichi ricoperti nella LAV a qualsiasi livello con cariche o ruoli di responsabilità o rappresentanza ricoperti in altre associazioni animaliste/ protezioniste/ zoofile/ conservazioniste/ambientaliste o organismi politici (che presentino o meno liste alle elezioni).

In caso di candidatura a ruoli incompatibili con cariche o incarichi ricoperti in LAV, il soggetto interessato ha l'obbligo (nell'ordine) di:

- a) auto-sospendersi dalla carica LAV;
- b) comunicare immediatamente la propria condizione al Consiglio Direttivo nazionale;
- c) in caso di elezione operare la scelta dello status che si decide di mantenere;
- d) a scelta avvenuta, comunicare la propria decisione al Consiglio Direttivo nazionale.

In ogni caso l'elezione in amministrazioni locali o in Parlamento comporta l'automatica incompatibilità con qualsiasi carica o incarico in LAV.

La carica di membro del Collegio di Garanzia è inoltre incompatibile con quella di Consigliere Direttivo nazionale, di Responsabile di Sede Territoriale e di PdR.

Questo Regolamento è stato emendato dal Congresso dei soci della LAV con deliberazione del 31 maggio 2026.